



452/07 C. C.
76 Casal

IL TRIBUNALE DI ISERNIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Ferdinandi	Presidente
dott. Andrea Penta	Giudice
dott.ssa Maria Luisa Messa	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 452/2007 R.G. Affari da trattarsi in Camera di Consiglio pendente

TRA

██████████, elettivamente domiciliata in Isernia, Corso Risorgimento n. 64, presso lo studio dell'Avv. ██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ in virtù di mandato a margine del ricorso ex art. 33 D. Lgs. 5/2003;

ricorrente

E

Giancola Alessia, elettivamente domiciliata in Isernia, via XXIV Maggio n. 86/A, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cicerone che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;

resistente

NONCHÉ

██████████, elettivamente domiciliato in Isernia, via S. Spirito n. 22/C, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Mauro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta;

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 novembre 2007, [REDACTED], premesso di essere socia al 50% della [REDACTED] s.n.c., affermava che su ricorso del socio [REDACTED], il Presidente del Tribunale di Isernia, con decreto del 30 marzo 2007, accertato l'avvenuto scioglimento della società a far data del 31 dicembre 2003, aveva nominato liquidatore l'avv. Alessia Giancola;

che la predetta, sin dall'inizio dello svolgimento del proprio incarico aveva dato luogo ad una serie di inadempienze e si era resa colpevole di una serie di omissioni su questioni di vitale importanza per la società;

che, in particolare, la liquidatrice non aveva rinnovato il contratto con il responsabile del servizio prevenzioni infortuni esponendo, così, la società e i soci illimitatamente responsabili alle sanzioni previste dalla legge in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che con lettera del 29 ottobre 2007 la liquidatrice aveva disposto darsi luogo ai licenziamenti per giusta causa dei dipendenti della [REDACTED] s.n.c., determinando un aggravio del fabbisogno di liquidazione a causa dei costi derivanti dalla necessità di corrispondere le [REDACTED] di mancato preavviso nonché le ferie non godute, ed esponendo la società stessa al rischio di impugnazione in via giudiziale dei licenziamenti stessi;

che aveva concluso un contratto di collaborazione con [REDACTED] in violazione della normativa in tema di lavoro occasionale, nonché del disposto di cui all'art. 2279 c.c.;

che nonostante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività rilasciata da entrambi i soci, il liquidatore aveva dapprima cessato la remunerativa attività di revisione degli autoveicoli, autorizzata dalla Motorizzazione Civile sin dal 1999, e poi cessato definitivamente l'attività della [REDACTED], peraltro, proprio in prossimità della commercializzazione dei pneumatici termici, senza darne preventiva comunicazione ai soci e senza un giustificato motivo;

che la resistente non aveva fatto fronte alle lettere di diffida e messa in mora dei creditori sociali, tra i quali, la F [redacted] s.r.l. che aveva addirittura minacciato di proporre istanza di fallimento;

che a fronte della lettera del 21 maggio 2007, con la quale l'Unicredit Banca aveva revocato l'affidamento e richiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria, la Giancola aveva omesso di prendere alcuna iniziativa al riguardo, si da costringere la [redacted], socia illimitatamente responsabile, nonché garante nei confronti dell'istituto di credito, a diffidare personalmente la banca a ricontabilizzare il saldo debitore epurandolo dagli interessi ultralegali e dall'anatocismo;

che, infine, la liquidatrice, senza alcuna logica, né valida argomentazione, aveva rifiutato la proposta di affitto finalizzato al futuro acquisto dell'azienda proveniente dalla [redacted] s.r.l. senza nemmeno porla in discussione nella riunione del 25 settembre 2007.

Tanto esposto e dedotto, e ritenuta sussistente la giusta causa di cui all'art. 2275 ultimo comma c.c., [redacted] concludeva chiedendo: *"anche inaudita altera parte, disporre la revoca immediata dell'Avv. Alessia Giancola dalla carica di liquidatore della [redacted] s.n.c. di [redacted] e [redacted] - in liquidazione - con sede in Isernia, [redacted] inibendo alla medesima qualsiasi ulteriore atto di gestione e sostituendola con altro soggetto di comprovata esperienza, con ogni conseguente provvedimento"*.

Si costituivano in giudizio tanto la resistente Giancola, quanto il socio [redacted]

Entrambi chiedevano il rigetto del ricorso sull'assunto della infondatezza e pretestuosità della tesi di parte ricorrente, e la regolarità dell'operato della liquidatrice volto alla salvaguardia della posizione dei creditori sociali, nonché dei soci stessi.

All'udienza del 21 dicembre 2007, veniva assegnato alla ricorrente termine per note difensive fino al 14 gennaio e ai resistenti termine per repliche fino al 18 gennaio 2008.

In detta data, fissata per la discussione, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Collegio di riservava per la decisione.

IL CASO.it

A norma dell'art. 2275 c.c., se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Il concetto di giusta causa, tanto con riferimento alla revoca dei liquidatori, quanto con riferimento alla revoca dell'amministratore di società, presuppone, per giurisprudenza costante, una condotta che integri una grave violazione dei doveri inerenti al mandato, che si manifesti contraria alla legge o all'atto costitutivo e faccia temere ulteriori irregolarità pregiudizievoli per i soci e per gli scopi del procedimento (cfr. ad esempio, Tribunale Napoli, 25 maggio 2004; Tribunale Napoli, 22 ottobre 2002, Tribunale Milano, 20 novembre 2000, Tribunale Biella, 08 gennaio 2001, Tribunale Milano, 07 luglio 1995, Tribunale Napoli, 16 aprile 1984).

Va, inoltre, rimarcato che detta condotta deve essere connotata da una certa gravità e valutata con riferimento a criteri meramente oggettivi, onde evitare che il giudizio sulla sussistenza della giusta causa di revoca si tramuti in una valutazione di merito attinente alle scelte gestionali che sono proprie della discrezionalità dell'amministratore (cfr. Corte di Appello Milano 28 settembre 2004).

Venendo al primo degli addebiti mossi da parte ricorrente, quello relativo al mancato rinnovo del contratto con il consulente per la normativa antinfortunistica, va subito rilevato che con lettera raccomandata a/r del 6 aprile 2007 (allegata in copia al fascicolo di parte resistente sub n. 2) la Giancola ha comunicato all' [redacted] che in data 4 aprile 2007 aveva accettato la nomina di liquidatore della Molisana Gomme s.n.c. specificando che "poiché il liquidatore subentra a tutti gli effetti di legge agli amministratori, le confermo che il rapporto di consulenza che

la lega alla predetta società continuerà con le stesse modalità di svolgimento così come pattuite con la cessata amministrazione".

Il tenore della missiva (inviata con analogo contenuto anche al consulente del lavoro ed al commercialista - cfr. allegato 16 e 17 del fascicolo di parte resistente) appare chiaro. Il rapporto di collaborazione doveva proseguire (non rinnovarsi) con le stesse modalità e gli stessi contenuti di quello già in essere, senza soluzione di continuità.

E del resto, l'affermazione di parte ricorrente per la quale il contratto con l' [redacted] era scaduto e doveva essere rinnovato non potendo, perciò, ritenersi sufficiente una mera lettera di conferma, non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti di causa.

Prive dei connotati richiesti dalla giurisprudenza per l'individuazione della giusta causa di revoca appaiono anche le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente [redacted].

Come detto, le scelte discrezionali tipiche di ogni rapporto gestorio acquistano rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità se risultano deviate dal loro scopo e si tramutano in comportamenti contrari alla legge o comunque gravemente lesivi degli interessi alla cui tutela detti rapporti sono preordinati.

Nel caso in esame non è dato ravvisare alcuno dei contegni predetti.

La cessazione dell'attività di impresa, il licenziamento per giusta causa dei dipendenti, la mancata accettazione di una proposta di affitto finalizzata al successivo acquisto dell'azienda, la valutazione caso per caso delle singole esposizioni debitorie sono di per sé decisioni pienamente legittime, rientranti nell'alveo della discrezionalità propria degli amministratori prima, e dei liquidatori dopo.

Sicché, ai fini della delibazione sulla sussistenza di una giusta causa di revoca occorre che detti comportamenti siano inficiati da macroscopici errori o risultino devianti dal fine di tutela degli interessi dei creditori sociali e dei soci stessi.

Parte ricorrente lamenta di essersi vista recapitare "tra le tante, le terrificanti lettere di messa in mora del fornitore F. [redacted] s.r.l. la quale, stufa di attendere le promesse della liquidatrice sul proprio credito riconosciuto dalla

stessa ha minacciato addirittura di depositare il ricorso di fallimento innanzi a codesto Tribunale. Inoltre, [redacted] Banca s.p.a., contrariamente all'altro istituto di credito che ha continuato ad assistere la società, inviava la lettera datata 21 maggio 2007 di revoca dei fidi concessi e immediato rientro dell'esposizione illegittimamente calcolata anche ai soci garanti [redacted]

[redacted].....”.

IL CASO .it

Ebbene, risulta dalla documentazione in atti che la liquidatrice ha effettuato un riscontro contabile dei debiti gravanti sulla società provvedendo a richiedere, nella maggior parte dei casi, spiegazioni e chiarimenti sia in ordine all'*an* che in ordine al *quantum* della somma vantata dai creditori sociali (cfr. allegato 34 del fascicolo di parte resistente).

Inoltre, proprio con riferimento alla paventata ipotesi di ricorso per dichiarazione di fallimento, deve rilevarsi che la liquidatrice, conformemente al disposto di cui all'art. 2280 secondo comma c.c., ha invitato i soci a versare le somme necessarie per il pagamento dei debiti sociali (cfr. missiva dell'11 settembre 2007 – allegato 6 del fascicolo di parte resistente -) e nella riunione del 25 settembre 2007 (cfr. allegato 7 del fascicolo di parte resistente), ha sottoposto all'attenzione dei soci la proposta di rateizzazione indirizzata alla F [redacted] s.r.l. e da questa accettata, ribadendo, per i rimanenti debiti sociali, la necessità di operare i dovuti versamenti.

Ebbene, in detta riunione [redacted] ha respinto la proposta di rateizzazione del debito vantato dalla F [redacted] s.r.l., ma si è dichiarata disponibile ad effettuare i versamenti dovuti anche con riferimento alla quota di spettanza del socio [redacted].

Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è dato evincersi che la ricorrente abbia poi provveduto al versamento di quanto richiesto (risulta invece, che abbia autonomamente saldato alcuni dei creditori sociali).

Venendo all'addebito relativo alla cessazione dell'attività (al cui proseguimento la resistente era stata autorizzata dai soci in via temporanea) deve necessariamente premettersi che l'apertura della fase di liquidazione, pur non comportando l'estinzione della società come persona giuridica, segna il momento della

cessazione dell'attività aziendale, intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell'impresa.

In tal senso, il divieto, stabilito dall'art. 2279 c.c. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni – intendendosi, per tali, quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente *ratio* di impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo, invece, solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale.

Appare, dunque, evidente che l'autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell'attività di impresa poteva e doveva avere la sola finalità di consentire la definizione dei rapporti in essere al fine di agevolare la fase di liquidazione del patrimonio sociale, non anche di procrastinare *sine die* l'attività di una società, che, di fatto, risulta sciolta sin dal 2003 (cfr. decreto di nomina del liquidatore allegato sub 1 del fascicolo di parte ricorrente).

Dall'esame della documentazione in atti (allegato 9 e 10 fascicolo di parte resistente) si evince che l'esercizio degli anni 2005 e 2006 ha registrato una perdita economica via via crescente e che la gestione provvisoria non ha portato alcun risultato utile (nessuna efficacia probatoria può riconoscersi al doc. sub 27 del fascicolo di parte ricorrente, non rappresentando un documento contabile della società, ma un mero schema).

Peraltro, non può non evidenziarsi che la fase liquidatoria non ha avuto, sino ad ora, un andamento lineare.

Ragione, questa, già da sola sufficiente ad escludere la possibilità di una prosecuzione dell'attività di impresa.

Con missiva del 21 maggio 2007 la liquidatrice ha rappresentato la necessità di entrare in possesso di alcuni documenti contabili necessari ai fini della predisposizione dell'inventario di liquidazione.

Nella lettera di convocazione dell'assemblea del 10 luglio 2007 la stessa ha ribadito la necessità di acquisire alcuni valori contabili ed ha, in ogni modo, predisposto un progetto di inventario da sottoporre all'esame dei soci.

Nella riunione del 10 luglio i soci, dopo aver discusso la proposta di inventario di liquidazione, hanno ritenuto di non potervi aderire stante la mancanza di alcuni

dati. In detta sede gli stessi hanno deciso di procedere "ad una propria valutazione, ciascuno avvalendosi dei propri contabili, il cui risultato verrà comunicato al liquidatore entro il mese di settembre onde determinare unitamente allo stesso, e concordemente, un valore di liquidazione per procedere alla realizzazione dello stesso".

Ebbene, neanche nella successiva riunione del 25 settembre le parti sono state in grado di addivenire all'approvazione dell'inventario di liquidazione.

Tenuto conto che detto adempimento è il primo e più importante delle attività legate alla fase di liquidazione in quanto volto alla cristallizzazione della situazione contabile dell'impresa e alla predisposizione di un progetto di liquidazione, proseguire l'attività d'impresa in un clima di incertezza e di mancata collaborazione (la liquidatrice ha poi provveduto a formare il bilancio di liquidazione in via del tutto autonoma utilizzando il meccanismo del silenzio assenso per la sua approvazione - cfr. allegato 36 fascicolo di parte resistente-) non sarebbe stato affatto prudente.

IL CASO .it

A supporto della necessità di provvedere alla cessazione dell'attività si pongono, poi, proprio i problemi insorti con ██████████, persona che ben conosceva l'azienda avendo avuto parte attiva nella gestione della società negli anni addietro (la circostanza non è contestata).

A questo proposito va, peraltro, evidenziato che stante la provvisorietà della gestione, il contratto di collaborazione professionale stipulato con ██████████ non poteva che avere durata temporanea, risultando incompatibile con le finalità della liquidazione la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

E del resto può ritenersi legittima l'apposizione di un termine quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo come, appunto, nel caso in esame (si osservi che il servizio affidato alla ██████ riguardava la tenuta della prima nota, l'elaborazione delle fatture e contabilità cassa e il disbrigo commissioni varie - cfr. allegato 3 fascicolo di parte resistente).

In conclusione, ritiene questo Collegio che la cessazione dell'attività disposta dalla liquidatrice sia stata tutt'altro che irresponsabile, pur comportando, quale

inevitabile conseguenza, l'interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti della [REDACTED] s.n.c..

Ciò posto, va peraltro chiarito che non appaiono condivisibili le obiezioni sollevate da parte ricorrente in ordine alla perdita dell'avviamento e al danno derivante dalla cessazione dell'attività di revisione degli autoveicoli.

Quanto al primo, deve rilevarsi che l'avviamento non è elemento costitutivo dell'azienda, ma una sua qualità e consiste nell'attitudine dell'azienda a produrre un profitto maggiore di quello che l'imprenditore avrebbe potuto trarre dai singoli beni che lo compongono.

Ebbene, nella fase di liquidazione, in virtù del mutato scopo dell'impresa, occorre procedere alla definizione di tutti i rapporti in essere e alla conseguente liquidazione del patrimonio sociale secondo le regole dettate dal codice civile.

In quest'ottica, la conservazione del valore di avviamento, seppur auspicabile, non è il principale obiettivo della procedura (peraltro, non è escluso che anche un'attività cessata conservi il valore di avviamento).

Sprovviste di prova sono, poi, rimaste le affermazioni di parte ricorrente in ordine alla remuneratività e redditività dell'attività di revisione degli autoveicoli (il valore relativo al mancato introito di € 2.310,00 settimanali, riferito ad una media di 42 veicoli revisionati, non trova riscontro negli atti di causa e non tiene conto dei costi comunque connessi all'esercizio dell'attività).

E del resto, la stessa [REDACTED] a proposito dell'offerta di acquisto proveniente dalla [REDACTED] s.r.l. afferma: *"per quanto concerne, invece, i macchinari e le attrezzature, controparte ha ommesso di fare presente al Collegio giudicante che questi sono tutti obsoleti e che per la linea di revisione autoveicoli, acquistata ben 11 anni fa... questa avrebbe dovuto comunque essere prevista l'adeguamento al protocollo MCTC Net 2 con ulteriore spesa e quindi diminuzione del valore..."*.

Venendo poi, alla spinosa questione della mancata accettazione della proposta di acquisto, e a prescindere dalla congruità, o meno, della stessa, va in primo luogo rilevato che l'offerta è pervenuta in data 24 settembre 2007, quando ancora non risultava (per le ragioni sopra esaminate) approvato alcun inventario di

liquidazione e non vi erano pertanto elementi sufficienti a valutare la congruità dell'offerta stessa.

Peraltro, dall'esame della documentazione in atti (cfr. allegato sub 37, 38 e 39 fascicolo di parte resistente) si evince che in riscontro alla predetta offerta, la liquidatrice, lungi dall'opporre un netto rifiuto, come invece affermato dalla ricorrente, si è limitata a richiedere di prorogare la proposta al fine di meglio valutarla data la necessità di ottenere chiarimenti su alcuni aspetti dell'offerta.

Ed invero, i chiarimenti richiesti dalla liquidatrice appaiono del tutto legittimi.

Si pensi all'aspetto relativo al canone di affitto che in premessa è indicato come incluso nel prezzo di acquisto, mentre nelle conclusioni sembra, invece, espunto (cfr. proposta allegata sub 24 fascicolo di parte ricorrente), all'omessa indicazione del valore degli immobili e delle attrezzature, all'inciso "*ripristino della piena funzionalità del compendio aziendale*"... ..

IL CASO .it

Peraltro, nella missiva del 15 ottobre 2007, in riscontro a quanto polemicamente affermato dal legale rappresentante della ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., la liquidatrice ha correttamente osservato che l'offerta di affitto di azienda per la durata di tre anni con la previsione di una mera opzione di acquisto è incompatibile con lo scopo della liquidazione, e che inoltre, "*alcun senso avrebbe comprendere nella trattativa l'eventuale scomputo del prezzo di leasing futuri e di migliorie eventualmente apportate ai beni aziendali poiché entrambi sarebbero preordinati ad un suo esclusivo godimento in previsione dell'acquisto al quale si obbligherebbe*" (si ricordi che la proposta prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni: "*al momento del prezzo di acquisto (€ 240.000,00) da detto importo verranno detratti: 1 le somme anticipate dall'affittuario per i canoni di leasing in corso; 2 quanto eventualmente anticipato dall'affittuario con rendiconto documentato per il ripristino della piena funzionalità del compendio aziendale oggetto di fitto; 3 quanto eventualmente anticipato dall'affittuario con rendiconto documentato per la messa in regola, secondo le norme, in materia di sicurezza degli immobili, degli impianti e dei macchinari oggetto di fitto...*").

Ebbene, la condotta della liquidatrice, nel caso in esame, appare oltremodo corretta ed equilibrata.

Non condivisibili sono, poi, le ulteriori doglianze esposte nella memoria integrativa del 14 gennaio 2008.

Ciò vale, in primo luogo, per quella relativa alla polizza assicurativa che parte ricorrente lamenta non sia stata disdetta quando è cessata l'attività.

Come si evince dalla documentazione in atti (allegato 5 memoria di replica di parte resistente) la copertura assicurativa comprende una sezione "responsabilità civile" (esercizio dell'attività e prestatori di lavoro), ma anche una sezione "all risks" (locali, contenuto, fenomeno elettrico, cristalli, vetri e altri materiali trasparenti, ricorso terzi) e una sezione "assistenza" (assistenza ai locali dell'azienda e assistenza attività).

Ugualmente privo di rilievo, ai fini che qui interessano, appare l'addebito relativo alla mancata comunicazione al Comune della cessazione dell'attività.

Se anche, in ipotesi, la mancata comunicazione della cessazione dell'attività di impresa in fase di liquidazione fosse effettivamente sanzionabile, non può non evidenziarsi che detta circostanza, da sola, non potrebbe certo sorreggere l'affermazione della sussistenza di una giusta causa di revoca.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese della procedura seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione in favore di Giancola Alessia delle spese del presente procedimento che si liquidano nella complessiva somma di € 1.460,00, di cui € 660,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- condanna la ricorrente alla refusione in favore di ~~Salla Antonia~~ delle spese del presente procedimento che si liquidano nella complessiva somma di € 1.250,00, di

cui € 500,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti.

Così deciso in Isernia, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2008.

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

Il Giudice estensore
Maria Luisa Messa



il Presidente
Francesco Ferdinandi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FEB. 2008

0001

Il Cancelliere

Il Cancelliere


